



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 20-03-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DELLA SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 20:11, in Quarrata, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
MAZZANTI MARCO, Sindaco	Presente	NOCERA GIANNI	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
INNOCENTI LISA	Presente	COLOMBO PAMELA	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente	MELANI GIULIANO	Presente
BELLUOMINI LEONARDO	Presente	GORI FIORELLO	Presente
MARINI MARTA	Assente	MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente
MARINI CARLA	Presente		
SCARNATO TOMMASO	Presente		
BARONCELLI DANIELE	Presente		
GUETTA MASSIMILIANO	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BELLUOMINI LEONARDO - SCARNATO TOMMASO - NOCI GIANCARLO

Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
COLZI LIA ANNA	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente
ROMITI GABRIELE	Presente
MARINI FRANCESCA	Assente

Assenti: Marini Marta, consiglieri presenti n. 16.

Gli interventi dei Sigg.ri consiglieri sono quelli riassunti nel punto n. 7 che precede.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*" è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);
- tra le componenti della IUC è compresa la tassa sui rifiuti (di seguito TARI), di cui annualmente il Comune deve provvedere alla determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la cui disciplina è prevista ai commi da 641 a 668 e dai commi 682 al 704 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013;
- il comma 683, articolo 1, Legge n. 147/2013 dispone che "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*";
- il comma 688, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b) del decreto legge n. 16 del 07/03/2014, stabilisce, tra l'altro, che "*i comuni devono stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo TARI, articolandole di norma almeno in due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno*";

DATO ATTO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota*

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mandata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'articolo 174, del decreto legislativo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

PRESO ATTO dell'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2019, disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019;

DATO ATTO CHE:

- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre i rifiuti urbani;

- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune, nella determinazione delle tariffe stesse tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in alternativa, a quanto disposto dal comma 652;

- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge di Stabilità 2014, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree scoperte o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del vigente Regolamento IUC la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

RITENUTO opportuno avvalersi per la determinazione delle tariffe, anche per l'annualità 2019, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RILEVATO che, il Regolamento IUC, con riferimento alla TARI, prevede che - conformemente a quanto disposto dalla legge - per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due fasce di utenza;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stato approvato il piano economico finanziario TARI degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (servizi base e servizi accessori) con riferimento all'anno 2019 (deliberazione n.20 del 03.2019);

RITENUTO opportuno confermare, con riferimento all'annualità 2019, la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 58% a carico delle prime e del 42% a carico delle seconde, in attesa di ulteriori analisi sulle percentuali di conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche - coerentemente al principio comunitario di "*chi inquina paga*" -, la numerosità degli utenti iscritti e le superfici TARI per categoria di utenza, assicurando tuttavia una riduzione tariffaria anche alle utenze domestiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del vigente Regolamento IUC;

RITENUTO di non modificare i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb) e non domestiche (coefficienti Kc e Kd) rispetto a quelli già vigenti per l'anno 2018, la cui misura è richiamata nelle tabelle allegate al presente provvedimento di cui ne sono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2019, la tariffa sui rifiuti TARI a metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica così come indicate nel dispositivo della presente deliberazione, sulla base del piano economico e finanziario approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio comunale n.20

del 20.03.2019;

RITENUTO, inoltre, di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento TARI, anche in relazione all'esigenza di acquisire i flussi di liquidità necessari per l'erogazione del servizio, prevedendo tre rate, di cui le prime due in acconto, aventi scadenza - rispettivamente - il 31 maggio 2019 e il 31 agosto 2019, e l'ultima a saldo, prevista per il 30 novembre 2019, consentendo così di effettuare gli eventuali conguagli, fermo restando che è comunque consentito il pagamento della TARI in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2019, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14/04/2014 con cui è stato individuato il Responsabile del Servizio Entrate quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RAVVISATA la necessità di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento deliberativo, ai sensi dell'art 134 del D.lgs. 267/00, al fine di procedere con gli adempimenti connessi;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo generale in data 07/03/2019, n. 12356/2019, depositato in atti;

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 15 Votanti: n.- 15

Favorevoli: n. 9 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).

Contratri: n. 6 (Nocera, Colombo, Noci, Michelacci, Gori, Melani).

Astenuti: n. ==

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di confermare, per l'anno 2019, la ripartizione del carico tariffario derivante dal costo complessivamente sostenuto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, così approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 20.03.2019, tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 58% a carico delle utenze domestiche e del 42% a carico delle utenze non domestiche, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono espressamente richiamati;

2) di dare atto che la suddetta ripartizione finanzia le voci di costo (tra cui i servizi base ed accessori) indicate nella deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 20.03.2019 con cui è stato approvato il piano economico finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il corrente anno;

3) di confermare i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la TARI 2018, come indicato nel successivo punto 5), lettera A);

4) di confermare per il 2019 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la TARI 2018, come indicato nel successivo punto 5), lettera B);

5) di approvare le tariffe unitarie per l'applicazione della tariffa per l'anno 2019 alle utenze domestiche e non domestiche, come sotto indicato:

A) UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA	KB	Quota fissa (valori in euro/mq/anno)	Quota variabile (valori in euro/anno)
1	0,86	0,80	1,1949731	54,430156
2	0,94	1,60	1,3061334	108,860312
3	1,02	2,05	1,4172937	139,477275
4	1,10	2,60	1,5284540	176,898007
5	1,17	3,25	1,6257192	221,122508
6 e oltre	1,23	3,75	1,7090894	255,141356

B) UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	Codice attività	KC	KD	Quota fissa (valori in euro/mq/anno)	Quota variabile (valori in euro/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98	1,36483	0,94443
2	Cinematografi e teatri	0,39	3,60	1,23787	0,85426
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	1,65049	1,13901
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	2,57095	1,76785
5	Stabilimenti balneari	0,45	4,11	1,42831	0,97528
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	1,77745	1,21495
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67	5,04669	3,48111
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	3,77708	2,60550
9	Case di cura e riposo	0,89	8,21	2,82488	1,94819
10	Ospedali	0,82	7,55	2,60270	1,79157
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55	4,66581	3,21534
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89	2,72966	1,87225
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,	1,22	11,26	3,87230	2,67194

	ferramenta e altri beni durevoli				
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,44	13,21	4,57059	3,13466
15	Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90	2,72966	1,87463
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90	3,42794	2,34922
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste	1,12	10,32	3,55490	2,44888
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	7,06	2,44399	1,67530
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	8,02	2,76140	1,90310
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20	2,82488	1,94582
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,19	2,47573	1,70615
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93	10,31556	7,10223
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,67	24,60	8,47463	5,83745
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55	7,77635	5,35100
25	Supermercato, pane e pasta,	2,04	18,81	6,47500	4,46351

	macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari				
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70	4,72929	3,25094
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90	13,42610	9,23077
28	Ipermercati di generi misti	1,47	13,51	4,66581	3,20585
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32,00	11,0456	7,59343
30	Discoteche, night club	1,83	16,83	5,80845	3,99367

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% così come stabilito all'articolo 45, comma 2, del "Regolamento per l'applicazione e disciplina per l'imposta unica comunale (IUC)";

6) di dare atto che sull'importo della TARI sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia.

7) di stabilire che il tributo TARI dell'anno 2019 sarà pagato in tre rate di cui due in acconto, relative ai primi due quadrimestri, e una a saldo comprensiva del conguaglio su base annua aventi scadenza il:

- 31 maggio 2019;
- 31 agosto 2019;
- 30 novembre 2019,

dando atto, altresì, che è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2019, così come previsto dall'art. 1 comma 688 della L.147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive integrazioni e modificazioni.

Quindi, considerato che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione, con successiva e separata votazione,

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 15 Votanti: n.- 15

Favorevoli: n.- 9 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).

Contrari: n. 6 (Nocera, Colombo, Noci, Michelacci, Gori, Melani).

Astenuti: n. ==

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.

6

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.